

# LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA DI SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

ORNELLA FERACI

*Assegnista di ricerca di Diritto dell'Unione europea  
Università degli Studi di Firenze*

Recibido: 13.09.2013 / Aceptado: 17.09.2013

**Riassunto:** Una delle più recenti novità nel campo del diritto internazionale privato dell'Unione europea riguarda la materia delle successioni mortis causa. Il regolamento (UE) n. 650/2012 offre una disciplina tendenzialmente esaustiva del diritto internazionale privato delle successioni aventi un carattere internazionale: esso, infatti, detta norme uniformi nel campo della competenza giurisdizionale, della legge applicabile, dell'efficacia delle decisioni straniere e degli atti pubblici in materia successoria ed istituisce, altresì, un certificato successorio europeo per facilitare la prova della qualifica di erede, legatario, amministratore ed esecutore testamentario nel territorio dell'Unione. Questo scritto intende esaminare le novità legate alla delimitazione della competenza giurisdizionale nella materia successoria. L'armonizzazione delle norme sulla competenza in questo settore comporterà il superamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri vincolati dal regolamento (tutti ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda) e si applicherà alle successioni *mortis causa* di carattere transfrontaliero che si apriranno a partire dal 17 agosto 2015. Sebbene l'uniformazione delle norme sulla competenza giurisdizionale operata dal regolamento (UE) n. 650/2012 miri, in generale, a superare gli inconvenienti legati alle divergenze normative esistenti tra Stati membri, a ben vedere, tale obiettivo pare raggiunto solo in parte: la disciplina uniforme presenta, infatti, alcuni limiti. Un primo riguarda la stessa individuazione della nozione di «organo giurisdizionale» rilevante ai fini delle norme sulla competenza del regolamento, in ragione delle normative sostanziali applicabili degli Stati membri (*lex successionis*). Nell'ambito del regolamento (UE) n. 650/2012 l'attribuzione del potere di ius dicere dipenderà, in linea generale, dall'ultima residenza abituale del *de cuius* (art. 4). Tuttavia, malgrado il generale intento del regolamento di favorire la certezza del diritto nell'Unione europea, attraverso l'elaborazione di un sistema fondato su un titolo generale di giurisdizione, lo strumento contiene numerosi fori derogatori, variamente ispirati, che minano, di fatto, la prevedibilità delle soluzioni. Oltre alle incertezze legate alla determinazione della nozione di residenza abituale, ulteriori difficoltà possono derivare dalla facoltà di trasferire la competenza in favore del giudice più adatto a conoscere la fattispecie (art. 5). La valorizzazione della volontà delle parti potrebbe contrastare questo rischio favorendo la coincidenza tra *jus* e *forum*; essa risulta, tuttavia, asimmetrica rispetto all'autonomia privata rilevante sul piano della legge applicabile, atteso che la scelta del foro competente è concessa alle sole «parti interessate» della controversia successoria ed è, invece, preclusa al testatore. L'esistenza di alcuni fori (foro sussidiario e *forum necessitatis*), operanti rispetto a talune particolari situazioni successorie che risultino collegate con Stati terzi ma anche con Stati membri, comporterà inoltre un'applicazione extraterritoriale delle nuove norme sulla competenza giurisdizionale le cui potenzialità negative potrebbero essere neutralizzate soltanto dalla prudenza applicativa dell'operatore giuridico. Questo rinnovato assetto normativo si riflette sulla potenziale insorgenza di giudizi paralleli in senso all'Unione europea e, quindi, sull'esigenza di favorire un efficace coordinamento tra le autorità nazionali competenti (giurisdizionali e non).

**Parole chiave:** giurisdizione, Regolamento (UE) n. 650/2012, successione avente un carattere transfrontaliero, residenza abituale, titoli di giurisdizione, *forum necessitatis*, foro sussidiario, scelta del foro, proroga della giurisdizione.

**Abstract:** One of the latest innovations in the field of EU private international law concerns the matters of the *mortis causa* successions. Regulation (EU) No. 650/2012 offers a comprehensive set of rules of private international law of successions having an international character: it contains, in particular, uniform rules concerning jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of foreign decisions and authentic instruments in matters of succession; it also establishes a European Certificate of Succession in order to facilitate the proof of the status as heir, legatee, executor and administrator at the European level. This paper will examine the developments related to the delimitation of jurisdictional competence in matters of succession. The harmonization of jurisdictional rules in this area will replace the existing legislations of the Member States bound by the Regulation (all EU members except Denmark, the United Kingdom and Ireland) and will apply to cross-border successions open from August 17<sup>th</sup>, 2015. Although the unification of jurisdiction rules operated by Regulation (EU) No. 650/2012 aims, in general, at overcoming the drawbacks of the regulatory divergences between Member States, this objective seems to be actually achieved only partially: the uniform regulation presents, in fact, some limitations. The first concerns the identification of the very notion of «court» relevant for the jurisdiction rules contemplated by the Regulation, on the basis of the different applicable substantive laws of Member States (*lex successionis*). Under Regulation (EU) No. 650/2012, allocation of the power of *ius dicere* will depend, in general, on the last habitual residence of the deceased (Article 4). Despite the general intent of the regulation to promote legal certainty in the EU area, through the development of a system based on a general head of jurisdiction, the regulation contains several derogatory fora, based on different rational grounds, which jeopardize the foreseeability of solutions. In addition to the uncertainties related to the determination of the concept of habitual residence, further difficulties may arise from the faculty of transferring jurisdictional competence in favor of the court better placed to hear the case (Article 5). The promotion of the autonomy of parties, which could hinder the said risk by leading *jus* and *forum* to coincide, turns out, instead, to be asymmetrical with respect to private autonomy relevant for applicable law, since the choice of the court is only granted to the «interested parties» of the dispute and is, on the contrary, precluded to the testator. The existence of some heads of jurisdiction (subsidiary jurisdiction and *forum necessitatis*), applicable to certain special situations which are linked either with third States or with Member States, will also determine extraterritorial application of the new rules on jurisdiction, whose negative potentiality could only be neutralized by the courts at the interpretative and applicative levels. Such a new regulatory framework determines a potential onset of parallel proceedings in the European Union and, therefore, the need to promote effective coordination between the competent national authorities (both of judicial and non-judicial character).

**Key words:** jurisdiction, Regulation (EU) No. 650/2012, cross-border succession, habitual residence, heads of jurisdiction, *forum necessitatis*, subsidiary jurisdiction, choice of court, prorogation.

**Sumario:** I. L'unificazione della disciplina internazionalprivatistica delle successioni *mortis causa* in ambito europeo. II. La nozione di «organo giurisdizionale» rilevante ai fini del regolamento (UE) n. 650/2012. III. I nuovi titoli di giurisdizione uniformi. 1. Il titolo generale dell'ultima «residenza abituale» del *de cuius*: questioni interpretative. 2. Il trasferimento della competenza all'organo giurisdizionale più adatto. 3. La scelta del foro, ossia la ricerca della coincidenza tra *forum e jus*. 4. La «competenza sussidiaria» per le ipotesi di ultima residenza abituale del defunto in uno Stato terzo. 5. La competenza eccezionale del *forum necessitatis*. IV. L'accertamento della giurisdizione e la tutela del convenuto. V. Il coordinamento tra le autorità competenti (giurisdizionali e non) degli Stati membri nella materia successoria. VI. Considerazioni conclusive.

## I. L'unificazione della disciplina internazionalprivatistica delle successioni *mortis causa* in ambito europeo

1. Uno dei più recenti sviluppi del diritto internazionale privato dell'Unione europea riguarda il settore delle successioni *mortis causa*. Dopo l'adozione di alcuni strumenti nel campo del diritto di fami-

glia<sup>1</sup>, l'interesse delle istituzioni europee si è rivolto alla regolamentazione delle successioni internazionali di dimensione europea, ossia alle situazioni ereditarie che risultino collegate con uno o più Stati membri dell'Unione, in ragione delle caratteristiche (nazionalità, residenza, domicilio) dei soggetti coinvolti –ossia, del defunto ma anche degli eredi/legatari/creditori dello stesso– o della localizzazione dei singoli cespiti dell'asse ereditario, allorché cioè i beni, mobili e immobili, del *de cuius* siano situati in Stati diversi.

A tale riguardo il 4 luglio 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 650/2012 recante norme in tema di competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento e esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia successoria ed istitutivo di un certificato successorio europeo<sup>2</sup>.

Tale strumento intende superare gli inconvenienti generati dall'interazione delle normative nazionali esistenti a livello europeo sul piano del diritto sostanziale e del diritto internazionale privato delle successioni. In situazioni di carattere transfrontaliero, una tale divergenza comportava, infatti, frequenti ostacoli alla pianificazione e destinazione dei beni ereditari, conducendo spesso a esiti incerti e imprevedibili<sup>3</sup>: più autorità giurisdizionali di Stati membri potevano, infatti, essere adite rispetto ad una medesima controversia successoria (cd. «conflitti positivi» di giurisdizione) o, al contrario, nessuna autorità degli Stati membri poteva risultare competente a conoscere della causa («conflitti negativi» di giurisdizione); parimenti, la disciplina della fattispecie poteva essere, talora, frammentata in più leggi applicabili a seconda della natura e della situazione dei beni coinvolti<sup>4</sup>. Le nuove norme regolamentari, pertanto, nel sostituire le disposizioni degli Stati membri (vincolati dal regolamento), mirano a favorire la prevedibilità delle soluzioni, consentendo, da un lato, ai singoli di pianificare in modo più efficace e rapido la loro successione transfrontaliera nello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» e garantendo, dall'altro, un'effettiva tutela dei diritti degli eredi, dei legatari, dei creditori dell'eredità, nonché, in generale, di tutti i soggetti interessati alla successione<sup>5</sup>. Più in generale, tale armonizzazione giuridica dovrebbe, dunque, rimuovere, in questa materia, gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nello spazio giudiziario europeo, favorendo, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

<sup>1</sup> Cfr. il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (cd. «Bruxelles I-bis»), G.U.C.E. n. L 338 del 23 dicembre 2003 p. 1 ss., il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, G.U.U.E. n. L 7 del 10 gennaio 2009 p. 1 ss., e il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che attua una cooperazione rafforzata nel campo della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cd. «Roma III»), G.U.U.E. n. L 343 del 29 dicembre 2010 p. 10 ss. Sono inoltre in corso di adozione due ulteriori strumenti nel campo dei regimi patrimoniali: rispettivamente, la proposta di regolamento del 16 marzo 2011 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011) 126 def.) e la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (cd. *partnerships* registrate) - COM(2011) 127 def.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (G.U.U.E. n. L 201/207 del 27 luglio 2012, p. 1 ss.).

<sup>3</sup> Ciò dipendeva dalla diversità dei titoli di giurisdizione adottati nelle singole legislazioni nazionali, ove la competenza giurisdizionale in materia successoria poteva risultare subordinata, di volta in volta, al luogo di residenza o domicilio del defunto, al luogo di domicilio del convenuto nelle procedure contenziose, al *locus rei sitae*, soprattutto in relazione ai beni immobili, o alla nazionalità del defunto.

<sup>4</sup> Un tale esito è legato alla distinzione esistente tra ordinamenti giuridici ispirati al cd. principio «scissionistico» (noto anche come «approccio dualista») e ordinamenti ispirati al principio, di derivazione gius-romanistica, dell' «unità o universalità» (noto anche come «approccio monista») della successione ereditaria. Il primo principio distingue a seconda della localizzazione e della natura giuridica dei beni ereditari: sul piano del diritto internazionale privato ciò comporta che la *lex successione* applicabile ai beni mobili è la legge personale (solitamente la legge di domicilio o di residenza) del defunto, mentre la legge applicabile ai beni immobili è la legge di situazione del bene (*lex rei sitae*). Il secondo principio, invece - che è stato, tra l'altro, accolto dal regolamento (UE) n. 650/2012 - ritiene che la successione costituisca un fenomeno unitario perché essa ha per fine la trasmissione del patrimonio del defunto nel suo insieme: pertanto, sul piano del diritto internazionale privato, la legge applicabile disciplina l'intera successione. I due principi operano anche rispetto alla delimitazione della competenza giurisdizionale, con l'effetto di frammentare (principio scissionistico) o unificare (principio dell'universalità) il potere di *ius dicere* in relazione ai diversi cespiti della massa ereditaria. Per una estesa disamina sulle origini, sulla diffusione e sulle caratteristiche dei due approcci, si veda A. BONOMI, «Successions internationales: conflits de lois et de juridictions», in *Recueil des cours*, vol. 350, 2010, pp. 71-418, spec. pp. 99-172.

<sup>5</sup> Cfr. considerando n. 7 del preambolo del regolamento.

2. Il regolamento è stato adottato sulla base dell'art. 81 TFUE, il quale, in relazione alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, prescrive, al par. 2, lettere a) e c), che il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, possano adottare, «se necessario al buon funzionamento del mercato interno», misure volte a garantire, tra le altre cose, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione nonché la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

L'idea di elaborare una normativa internazionalprivatistica uniforme in materia successoria è sorta dopo il fallimento di alcuni tentativi di armonizzazione (ancorché parziali) promossi in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato<sup>6</sup>. Dopo alcuni anni di riflessione in ambito europeo<sup>7</sup>, la Commissione ha avviato formalmente l'iter di adozione dell'atto con la presentazione il 14 ottobre 2009 di una proposta di regolamento<sup>8</sup>, la quale si ispirava sostanzialmente ai risultati di uno studio di diritto comparato commissionato dalla stessa al *Deutsches Notarinstitut*<sup>9</sup> e che teneva conto, soprattutto, delle risposte pervenute nel corso della consultazione pubblica promossa dal Libro verde nel 2005<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. la Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni conclusa all'Aja il 2 ottobre 1973 e in vigore dal 1° luglio 1993, la Convenzione sulla legge applicabile alle successioni per causa di morte, conclusa all'Aja il 1° agosto 1989 e mai entrata in vigore, nonché la Convenzione sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961 ed in vigore, ad oggi, tra 41 Stati.

<sup>7</sup> Si veda, in proposito, il progetto intitolato «Proposition pour une convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière familiale et successorale» predisposto dal *Groupe européen de droit international privé* (acronimo «GEDIP») durante la riunione di Heidelberg tenutasi tra il 30 settembre e il 2 ottobre 1993 e reperibile al seguente indirizzo <http://www.gedip-egpil.eu/documents/gedip-documents-3pf.html> (d'ora in avanti «progetto GEDIP»). In seguito, il Consiglio europeo in data 30 novembre 2000 aveva adottato un programma di misure sull'attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (G.U.C.E. n. 12 del 15 maggio 2001, p. 1), che prevedeva l'elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni. Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009, il Consiglio europeo aveva adottato un nuovo programma pluriennale, denominato «Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (G.U.C.E. n. 115 del 4 maggio 2010, p. 1), nel quale si affermava che si doveva estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestivano un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti.

<sup>8</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, del 14 ottobre 2009, COM(2009) 154 definitivo. Numerosi sono i commenti sulla proposta: si vedano *ex multis* MAX PLANCK INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT, «Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the Creation of a European Certificate of Succession», disponibile al seguente indirizzo: [http://www.mpipriv.de/shared/data/pdf/mpii\\_comments\\_succession\\_proposal.pdf](http://www.mpipriv.de/shared/data/pdf/mpii_comments_succession_proposal.pdf) e pubblicato in *RebelsZ*, 2010, p. 522 ss.; E. LEIN, «A Further Step towards a European Code of Private International Law: The Commission's Proposal for a Regulation on Succession», in *YPIL*, 2009, p. 107 ss.; A. BONOMI, «Choice-of-Law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Succession – A First Glance at the Commission's Proposal», in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER, S. SYMEONIDES (a cura di), *Convergence and Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr*, Eleven International Publishing – Schulthess, The Hague – Zürich, 2010, p. 157 ss.; ID., «Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni», in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 2010, p. 875 ss.; G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD, «Perspectives du droit des successions européennes et internationales: étude de la proposition de règlement du 14 octobre 2009», Défrenois, Paris, 2010; S. MARINO, «La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni», in *Riv.dir.int.*, 2010, p. 463 ss.; A. BONOMI, C. SCHMID (a cura di), «Successions internationales. Réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse», Ginevra, 2010; B. ANCEL, «Convergence des droits et droit européen des successions internationales: Proposition de Règlement du 14 octobre 2009», in C. BALDUS, P. C. MULLER-GRAFF (a cura di), *Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint durch Gruppenbildung im Sachen-Familien-und Erbrecht?/ Droit privé européen: l'unité dans la diversité. Convergences en droit des biens, de la famille et des successions?*, Sellier, München, 2011, p. 185 ss.; J. HARRIS, «The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges», in *Trust Law International*, 2008, p. 181 ss.

<sup>9</sup> «Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union européenne» redatto dal *Deutsches Notarinstitut* in collaborazione con i Professori H. Dörner e P. Lagarde su incarico della Direzione generale «Giustizia e Affari interni» della Commissione europea (il testo è disponibile in versione elettronica all'indirizzo [http://ec.europa.eu/justice/doc\\_centre/civil/studies/doc\\_civil\\_studies\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm)). Tale studio è stato altresì pubblicato nel volume curato dal *Deutsches Notarinstitut* dal titolo «Les successions Internationales dans l'UE. Perspectives pour une Harmonisation / Conflict of Law of Succession in the European Union. Perspectives for a Harmonisation / Internationales Erbrecht in der EU. Perspektiven einer Harmonisierung», DNotI, Bruxelles/Brussels/Brüssel, 2004 unitamente agli atti di una conferenza tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 maggio 2004.

<sup>10</sup> Libro verde intitolato «Successioni e testamenti», adottato dalla Commissione europea il 1° marzo 2005, COM(2005) 65 definitivo. D'ora in avanti: il «Libro verde».

3. Il regolamento ha un contenuto ricco e ambizioso: esso, infatti, offre una disciplina tendenzialmente esaustiva di tutti gli aspetti di diritto internazionale privato e processuale delle successioni a livello europeo<sup>11</sup>. L'audacia dello strumento si manifesta altresì nel fatto che esso contiene non soltanto norme relative al conflitto di leggi e di giurisdizioni (attinenti, dunque, alla disciplina della legge applicabile, della competenza giurisdizionale, della litispendenza e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici), ma anche norme uniformi di diritto materiale volte alla creazione di un certificato successorio europeo, rilevante ai fini della prova della qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità<sup>12</sup>.

Le ambizioni del regolamento sono, tuttavia, ridimensionate da una certa limitazione spaziale dell'ambito di applicazione dello strumento, atteso che le sue disposizioni non si applicano ad alcuni Stati membri (Regno Unito, Irlanda e Danimarca), in forza di quanto stabilito dai Protocolli n. 21 e n. 22 allegati ai Trattati<sup>13</sup>: questi ultimi, pertanto, continueranno ad applicare alle controversie successorie di carattere transfrontaliero le proprie norme di diritto internazionale privato e processuale. Questa discrasia applicativa crea, dunque, un doppio binario di tutela che potrebbe alimentare l'insorgenza di inconvenienti o, per lo meno, di frizioni tra discipline concorrenti nella definizione di situazioni successorie che risultino connesse contemporaneamente a Stati membri vincolati dal regolamento e a Stati membri esclusi dallo stesso.

4. Sul piano temporale le nuove norme uniformi si applicheranno a partire dal 17 agosto 2015 alle successioni a causa di morte a carattere internazionale aperte in quella data o successivamente<sup>14</sup>. Fino a quel momento, pertanto, gli Stati membri vincolati dal regolamento continueranno ad applicare le proprie norme comuni.

Quanto all'ambito di applicazione *ratione materiae*, lo strumento intende disciplinare le successioni a causa di morte (art. 1), ossia tutte le questioni di diritto civile relative ad una successione per causa di morte, qualunque sia la modalità di trasmissione della proprietà *mortis causa* (delazione, trasmissione dell'eredità, liquidazione); esso si applica, pertanto, sia alla successione testamentaria sia alla successione legale, ad esclusione delle donazioni tra vivi<sup>15</sup> e di altre materie espressamente escluse dall'art. 1 del regolamento<sup>16</sup>, qualora essa abbia implicazioni transfrontaliere<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Sotto questo profilo, esso ripete la struttura del regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

<sup>12</sup> L'istituzione di un certificato successorio europeo (artt. 62 ss. del regolamento) mira a facilitare la rapida risoluzione delle questioni successorie a livello europeo. Esso è rilasciato secondo un modello uniforme dall'autorità dello Stato membro competente a norma dell'art. 4, dell'art. 7, dell'art. 10 o dell'art. 11 del regolamento e produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il certificato, in particolare, è destinato ad essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione, nonché dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità. Sul tema si v. B. REYNIS, «Le certificat successorial européen, un acte authentique européen», in *Defrénois*, 2012, p. 767 ss.

<sup>13</sup> Il Protocollo n. 21 allegato ai Trattati sulla posizione di Regno Unito e Irlanda consente ad essi di beneficiare di alcuni privilegi rispetto alle misure adottate nello «spazio di libertà di sicurezza e giustizia» (artt. 67 ss. TFUE), prevedendo in loro favore la facoltà di *opting-in*, ossia di dichiarare, di volta in volta, se intendono o meno essere vincolati dalla misura. In Relazione alla Danimarca, invece, il Protocollo n. 22 allegato ai Trattati prevede la clausola di *opting-out*, in forza della quale tale Stato membro non partecipa all'adozione di tali atti e non è ad essi vincolato.

<sup>14</sup> Cfr. art. 83 del regolamento.

<sup>15</sup> L'art. 3, par. 1, lett. a) del regolamento definisce, infatti, come successione ai fini del regolamento «la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

<sup>16</sup> Oltre alla materia fiscale, doganale e amministrativa, l'art. 1, par. 2, del regolamento esclude dall'ambito di applicazione materiale del regolamento le seguenti materie: lo *status* delle persone fisiche, i rapporti di famiglia, la capacità delle persone fisiche, la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica, i regimi patrimoniali tra coniugi, le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte, la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente, i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, le questioni societarie, il *trust*, la natura dei diritti reali, nonché, infine, qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

<sup>17</sup> Il regolamento (UE) n. 650/2012 non chiarisce, tuttavia, la natura transfrontaliera della successione. A questo riguardo S. GODECHOT-PATRIS, «Le nouveau droit international privé des successions: entre satisfactions et craintes...», in *Recueil Dalloz*, 2012, p. 2462 ss., spec. pp. 2463-2464, ha rilevato: «[Le règlement] n'indique pas, en effet, s'il faut en cantonner l'application aux seules successions transfrontières ou l'étendre aux successions internationales, c'est-à-dire aux successions

Come gli altri regolamenti europei sul conflitto di leggi, il regolamento UE n. 650/2012 è dotato di una vocazione universale<sup>18</sup>: la disciplina di conflitto in esso contenuta risulta, infatti, applicabile, negli Stati membri vincolati, anche a situazioni connesse con uno o più Stati terzi, incluse le situazioni che, in ragione di detta connessione, siano ricondotte dai pertinenti criteri di collegamento sotto la legge di uno Stato terzo: ivi compresa quella degli Stati membri esclusi dal proprio ambito di applicazione. Le norme di diritto internazionale privato uniformi sono così affrancate da qualsiasi condizione di reciprocità: a prescindere dalle caratteristiche di ordine personale e territoriale della situazione da regolare, esse si applicano purché siano soddisfatte le condizioni di applicabilità *ratione materiae* e *ratione temporis* prescritte dallo strumento. Il carattere *erga omnes* del regolamento vale, naturalmente, per le sole norme di conflitto in esso contenute e non anche per le disposizioni dettate in materia di efficacia delle decisioni e degli atti pubblici stranieri dallo stesso strumento, con l'effetto che, rispetto a decisioni o atti pubblici provenienti da Stati terzi, dovranno applicarsi le norme nazionali interne<sup>19</sup>. Questa considerazione non vale, invece, per le norme sulla competenza giurisdizionale, le quali, nell'ambito del regolamento (UE) n. 650/2012, non sono subordinate alla sussistenza di una condizione di applicabilità *ratione personae*, come nel sistema del regolamento (CE) n. 44/2001 o del regolamento (CE) n. 2201/2003, né è previsto nel regolamento un espresso richiamo a regole nazionali di giurisdizione (cd. competenze residue). Al contrario, l'insieme delle norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento (UE) n. 650/2012 è concepito come un sistema completo di titoli di giurisdizione, che sostituisce integralmente le norme interne degli Stati membri. Ne consegue che, in mancanza della designazione di un giudice internazionalmente competente sulla base del regolamento rispetto ad una determinata controversia, nessun giudice di uno Stato membro potrà conoscerla. Le nuove norme uniformi, pertanto, non mirano soltanto a ripartire, nella materia successoria, la *potestas iudicandi* tra le autorità degli Stati membri, ma anche a individuarne la sussistenza nei rapporti tra i giudici di Stati membri e i giudici di Stati terzi.

5. Questo scritto si limita ad esplorare le novità relative alla delimitazione della competenza giurisdizionale rispetto alle successioni transfrontaliere. La portata delle nuove norme muterà in modo significativo lo scenario giuridico di riferimento degli ordinamenti degli Stati membri sia per la natura dei titoli di giurisdizioni uniformi selezionati, sia per la generosità con cui talune disposizioni uniformi delimitano l'ampiezza della competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, sia, infine, per le esigenze di coordinamento tra le diverse autorità nazionali competenti, rispetto a controversie successorie di natura contenziosa e/o stragiudiziale.

## II. La nozione di «organo giurisdizionale» rilevante ai fini del regolamento (UE) n. 650/2012

6. La nuova disciplina europea sulla competenza giurisdizionale in materia successoria solleva una prima questione di carattere generale, relativa alla delimitazione dell'ambito di applicazione «soggettivo» delle nuove norme uniformi. Si tratta cioè di chiarire a quali autorità esse siano effettivamente indirizzate. Nell'ambito della materia successoria una tale questione riveste una particolare importanza almeno per due ordini di ragioni: la prima è che solitamente le controversie di natura successoria vengono definite a livello stragiudiziale e che solo talora esse richiedono l'intervento di un'autorità giurisdizionale in senso stretto; la seconda è che molte legislazioni nazionali europee in tema di successioni

---

entretenant non seulement des liens avec les Etats membres mais aussi avec les Etats tiers. Si une application extensive du texte doit prévaloir selon nous, c'est avant tout pour des considerations pragmatiques. Il est en effet bien difficile de dire à partir de quand une succession cesse d'être transfrontière pour devenir internationale». Come vedremo, del resto, talune norme regolamentari sulla competenza giurisdizionale (art. 10 e 11) mirano a disciplinare situazioni successorie coinvolgenti, in modo più o meno intenso, anche Stati terzi.

<sup>18</sup> Cfr. art. 20 del regolamento.

<sup>19</sup> Il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni straniere rese da giudici di Stati terzi nella materia successoria sarà quindi disciplinato dalle norme interne dei singoli Stati membri (in Italia, ad esempio, dagli articoli 64 ss. della legge di diritto internazionale privato n. 218/1995), occupandosi il regolamento (UE) n. 650/2012 esclusivamente dell'efficacia di decisioni e atti pubblici resi da autorità di Stati membri. Parimenti, le disposizioni del regolamento sulla competenza giurisdizionale non possono evidentemente che riguardare le autorità degli Stati membri.

(*lex hereditatis*) devolvono il compimento di formalità e, più in generale, dei necessari adempimenti successori ad autorità di natura non giurisdizionale, quali i notai o i soggetti incaricati della tenuta di pubblici registri. È, per esempio, la *lex successionis* a stabilire se una certa opzione sulla successione (accettazione di eredità, rinuncia ecc.) debba essere effettuata davanti ad una certa autorità e, in particolare, a quale. La competenza dei notai è poi disciplinata da ciascun Stato membro in modo autonomo e di regola, salvo contestazioni, il notaio non è vincolato in questa materia che dalle regole sulla competenza territoriale dello Stato cui appartiene. Questo insieme di considerazioni genera, dunque, alcune perplessità sulla portata delle norme in questione.

7. Può porsi pertanto il problema di capire se le regole armonizzate sulla competenza giurisdizionale possano applicarsi anche ad autorità non giurisdizionali, suscettibili di intervenire in materia successoria sulla base delle norme materiali applicabili degli Stati membri e se occorra prevedere che certe formalità possano essere effettuate dinanzi alle autorità di uno Stato membro diverso da quello designato dalle norme uniformi<sup>20</sup>.

Sul punto, nel corso dei lavori preparatori del regolamento, erano state formulate soluzioni divergenti. Talora si era sostenuto che le regole sulla competenza uniformi prescritte per le autorità giurisdizionali non potessero essere trasposte *sic et simpliciter* alle autorità di natura non giurisdizionale<sup>21</sup>. Tal'altra, invece, si era espressa l'esigenza di accogliere una nozione più ampia di "organo giurisdizionale"<sup>22</sup>.

Sotto questo profilo, la proposta di regolamento della Commissione europea non era apparsa sufficientemente chiara, poiché essa si limitava a stabilire che le norme sulla competenza da essa previste si applicassero a tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri «e, solo in quanto necessario, anche alle autorità non giudiziarie»<sup>23</sup>, formula quest'ultima che generava incertezza su quali autorità non giurisdizionali potessero essere effettivamente interessate dal regolamento. L'inciso «solo in quanto necessario» sembrava, infatti, restringere l'ampiezza della nozione di organo giurisdizionale, in apparente contrasto con quanto precisato dal considerando n. 11 della stessa proposta secondo il quale «onde tenere conto delle diverse modalità di disciplinare la successione negli Stati membri, il presente regolamento dovrà definire la competenza degli organi giurisdizionali *lato sensu*, compresa la competenza delle autorità non giudiziarie che esercitino la funzione giurisdizionale, in particolare per delega»<sup>24</sup>.

Il regolamento (UE) n. 650/2012 ha optato in favore di una nozione ampia di «organo giurisdizionale» con l'intento di estendere la portata delle norme uniformi agli organi giurisdizionali *lato*

<sup>20</sup> Cfr. questioni 22 e 23 del Libro verde della Commissione.

<sup>21</sup> V. le risposte formulate sul punto dal GEDIP al libro verde del 2005 (*Réponse du Groupe européen de droit international privé au livre vert de la Commission européenne sur les successions et testaments*) reperibile al seguente indirizzo: <http://www.gedip-egpil.eu/documents/gedip-documents-15r1v.html>.

<sup>22</sup> Così si è espresso il gruppo di studiosi del *Max Planck Institut* di Amburgo nel commentario alla proposta di regolamento del 2009 («Comments on the European Commission's Proposal», cit., pp. 34-36). Essi, in particolare, avevano suggerito di enunciare la seguente nozione di organo giurisdizionale: «The provisions of this Chapter shall apply to all courts in the Member States but shall apply to non-judicial authorities and notaries public only where their involvement is required with respect to rulings in matters of succession» (article 3). Anche il Consiglio del notariato italiano aveva risposto positivamente al quesito formulato dal questionario del Libro verde sul punto: v. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, «Reponses au questionnaire en matiere de successions et testaments. Livre Vert de la Commission Européenne (COM (2005) 65 final du 1 er mars 2005) avec un avant-projet de règlement communautaire concernant les conflits de lois e de jurisdictions, et l'institution du certificate successorale européen», Milano, 2005, p. 44. L'Avan-progetto di regolamento comunitario che era stato redatto dal Gruppo di lavoro *ad hoc* nominato dal Consiglio nazionale del notariato nel 2005 («Reponses au questionnaire», cit., p. 69 ss) proponeva, infatti, la seguente nozione di «jurisdiction» (art. 2): «toute autorité judiciaire ou toute autre autorité publique ou tout délégataire desdites autorités, notamment les notaires, des Etats membres compétentes dans les matières relevant du champ d'application du present règlement». Esso stabiliva, altresì, al suo articolo 7, par. 1, la competenza delle autorità dello Stato membro di situazione di un bene: «Lorsque la loi de l'Etat member de situation d'un bien exige l'intervention de ses jurisdictions pour prendre des mesures concernant l'administration ou la transmission de ce bien, les jurisdictions de l'Etat member sur le territoire duquel est situé le bien son seules compétentes pour prendre lesdites mesures».

<sup>23</sup> Cfr. art. 3 della proposta di regolamento.

<sup>24</sup> Secondo il *Max Planck Institut* (commentario, cit., p. 35) tale inciso andava letto in combinazione con gli articoli 8 (sulla competenza in materia di accettazione dell'eredità o di rinuncia all'eredità) e 9 (sulla competenza degli organi giurisdizionali del luogo in cui è situato il bene) della proposta di regolamento «and should clarify that where, according to the applicable law, the involvement of a non-judicial authority is required, it should not lack competence».

*sensu* intesi, ivi comprese le autorità di natura non giudiziaria che esercitino la funzione giurisdizionale in situazioni successive, in particolare per delega. L'art. 3, par. 2, del regolamento stabilisce così che il termine «organo giurisdizionale» indica «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia»<sup>25</sup>.

In verità, la definizione accolta dal regolamento appare non solo ampia ma anche complessa. Essa non si limita, infatti, ad enunciare il criterio discretivo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma contempla anche due ulteriori ipotesi nelle quali non sia direttamente ravvisabile un tale elemento, ossia che sull'attività espletata dall'autorità non giurisdizionale sia assicurato un «controllo da parte del giudice» o che essa sia il frutto di una «delega di poteri» da parte dell'autorità giudiziaria. Alla nozione di «organo giurisdizionale» occorre, pertanto, attribuire un significato esteso, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitino funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in talune successioni, siano chiamati a svolgere funzioni giudiziarie, nonché i notai e i professionisti giuridici che, in alcuni Stati membri, esercitino funzioni giudiziarie in una data successione per delega di un organo giurisdizionale<sup>26</sup>. In altre parole, quale che sia la natura dell'autorità coinvolta nella definizione di una questione successoria di carattere internazionale, l'applicazione o meno delle norme sulla competenza del regolamento dipende, in ultima analisi, dall'attività concretamente esercitata o comunque dalla subordinazione della singola autorità alle statuizioni di un'autorità giurisdizionale in senso stretto. In linea di principio, il termine «organo giurisdizionale» non dovrebbe, quindi, interessare le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come spesso accade, essi non esercitino funzioni giudiziarie. Ciò è confermato, del resto, dal preambolo dello stesso regolamento, ove viene specificato che i notai, quando esercitano funzioni giudiziarie, sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi rese dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Al contrario, qualora i notai non esercitino funzioni giudiziarie, essi non sono vincolati dalle norme di competenza uniformi e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni regolamentari relative agli atti pubblici<sup>27</sup>, cioè in base agli artt. 59 ss. del regolamento (UE) n. 650/2012, se formati dopo il 17 agosto 2015<sup>28</sup>.

L'ampiezza della nozione di organo giurisdizionale è tuttavia ridimensionata dai due ulteriori requisiti enunciati dallo stesso art. 3, par. 2: ossia il rispetto del principio del contraddittorio e la possibilità che la decisione resa dall'autorità non giurisdizionale possa essere sottoposta ad un controllo successivo da parte del giudice e abbia la stessa forza e la stessa efficacia di un'analoga decisione resa da un giudice nazionale. L'osservanza di tali condizioni restringe quindi notevolmente il novero dei soggetti non giurisdizionali ascrivibili al rango di «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento e rimette ogni concreta (e, talora, non facile) determinazione alle diverse legislazioni nazionali. In verità, anche alla luce dell'elevato numero di controversie successorie definite in via stragiudiziale sulla base delle normative materiali degli Stati membri, è verosimile che le norme uniformi sulla competenza giurisdizionale non vengano spesso in rilievo e che le situazioni transfrontaliere siano, per lo più, risolte attraverso l'applicazione delle norme di conflitto dettate dagli articoli 21 ss. del regolamento.

**8.** L'importanza della questione sull'esatta individuazione dell'organo giurisdizionale può essere apprezzata anche sotto un diverso profilo: la sua soluzione, infatti, incide sulla determinazione della

<sup>25</sup> Il regolamento dispone altresì che gli Stati membri debbano provvedere a notificare alla Commissione europea, conformemente all'art. 79 dello stesso, l'elenco delle autorità e dei professionisti richiamati dall'art. 3.

<sup>26</sup> Cfr. considerando n. 20 del regolamento.

<sup>27</sup> Cfr. considerando n. 22 del regolamento.

<sup>28</sup> Rispetto agli atti pubblici formati prima di tale data dovranno applicarsi le norme comuni dei singoli Stati membri.

competenza dell'autorità nazionale abilitata a rilasciare il certificato successorio europeo. L'art. 64 del regolamento stabilisce, in via generale, che esso è rilasciato «nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del regolamento», ossia dalle autorità del luogo di ultima residenza abituale del defunto, dal giudice dello Stato membro della legge scelta dal *de cuius* (ossia dello Stato membro di cittadinanza), dall'organo «sussidiario» dello Stato membro in cui si trovano alcuni beni ereditari o, infine, da quello designato dal *forum necessitatis*. La determinazione dell'autorità competente al rilascio del certificato segue, pertanto, le sorti della competenza a definire il merito della controversia successoria internazionale e presuppone, in ultima analisi, la nozione di «organo giurisdizionale» a cui le norme sulla competenza giurisdizionale sopra richiamate sono indirizzate. Il legislatore europeo, tuttavia, è andato oltre e ha ampliato il novero dei soggetti abilitati al rilascio del certificato. Per evitare inconvenienti o complicazioni legate al tenore delle diverse normative nazionali, l'art. 64 del regolamento precisa, infatti, che l'autorità di rilascio del certificato può essere sia un organo giurisdizionale quale definito dall'articolo 3, par. 2, sia «un'altra autorità che, in forza del diritto nazionale applicabile, è competente in materia successoria»<sup>29</sup>, prospettando così l'ipotesi in cui l'autorità competente per il rilascio del certificato sia un notaio che non eserciti alcuna attività giurisdizionale né svolga il proprio operato su delega o sotto il controllo di un'autorità giurisdizionale in senso stretto, come richiesto, invece, dalla nozione di «organo giurisdizionale» definita dall'art. 3, par. 2, del regolamento.

9. In linea con la generosità della nozione di organo giurisdizionale, il regolamento (UE) n. 650/2012 ha ammesso inoltre la possibilità che certe formalità successorie possano essere effettuate dinanzi alle autorità di uno Stato membro diverso da quello designato dalle norme di competenza uniformi. Venendo, infatti, incontro alle esigenze degli eredi e dei legatari residenti in uno Stato membro diverso da quello degli organi giurisdizionali competenti in ordine alla successione che siano chiamati a rendere dichiarazioni di accettazione dell'eredità (o di rinuncia alla stessa), di un legato o di una quota di legittima oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, l'art. 13 del regolamento autorizza tali soggetti a rendere le suddette dichiarazioni sia dinanzi all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del regolamento sia dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di loro residenza abituale qualora, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possano essere rese ad un organo giurisdizionale. In tali ipotesi, dovrebbero essere allora le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni di tal genere nello Stato membro di residenza abituale ad informare l'organo giurisdizionale o l'autorità che si occupa o si occuperà della successione dell'esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla *lex successionis*<sup>30</sup>.

### III. I nuovi titoli di giurisdizione uniformi

10. La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale sulle successioni *mortis causa* segue uno schema piuttosto articolato: essa si fonda su un titolo di giurisdizione generale (art. 4), costituito dall'ultima residenza abituale del defunto (in uno Stato membro dell'Unione), nonché su alcune disposizioni derogatorie. Queste ultime rompono l'unità della disciplina della competenza giurisdizionale del regolamento e risultano fondate sulla maggiore idoneità di una diversa autorità giurisdizionale a de-

<sup>29</sup> Il considerando n. 70 del regolamento chiarisce l'interpretazione di tale disposizione affermando: «Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l'autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico».

<sup>30</sup> Cfr. considerando n. 32 del regolamento.

cidere la controversia (art. 6), sulla volontà delle parti interessate (art. 5), nonché, infine, sulla mancanza del presupposto applicativo del titolo di giurisdizione generale, allorché cioè, al momento della morte, il *de cuius* risieda abitualmente in uno Stato terzo (foro di sussidiarietà, art. 10) o non vi sia nessun giudice competente a statuire sulla questione successoria in base alle medesime norme regolamentari (cd. *forum necessitatis*, art. 11).

**11.** Un tale esito non era stato in verità preconizzato dai lavori preparatori iniziali del regolamento, ove si era discusso sull'opportunità di predisporre un unico foro generale competente per la materia successoria, idoneo a prevenire il *forum shopping* e la moltiplicazione dei fori competenti, e di mantenere, eventualmente, fori esclusivi legati alla localizzazione dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario<sup>31</sup>.

La soluzione finale del regolamento è andata oltre i progetti iniziali, dando vita ad un sistema «ibrido» e complesso, ove l'astratta centralità predicata dell'ultima residenza abituale del defunto risulta, in concreto, variamente ridimensionata.

L'esigenza, invece, di valorizzare la localizzazione dei beni immobili ereditari è stata ridotta all'ipotesi in cui la decisione adottata dal giudice designato in forza del titolo generale rischi di non essere riconosciuta o eseguita nello Stato di situazione del bene immobile, qualora quest'ultimo sia allocato in uno Stato terzo: laddove cioè l'ultima residenza abitale del *de cuius* risulti in uno Stato membro ma alcuni dei beni ereditari siano situati in uno Stato terzo, ai sensi dell'art. 12 del regolamento, l'organo giurisdizionale adito può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo. Ragioni di opportunità giuridica ispirano evidentemente questa disposizione ma una tale soluzione è apprezzabile anche perché il mantenimento di un foro fondato genericamente sul *locus rei sitae* avrebbe comportato una proliferazione di fori competenti nei casi di successioni complesse, ove i beni immobili siano situati in più Stati (membri e non) e, dunque, una frammentazione della fattispecie contraria all'obiettivo di semplificazione della disciplina giurisdizionale e, in generale, al principio dell'unità della successione accolto dal regolamento.

Fuori dall'ipotesi dell'art. 12 la situazione di un bene ereditario, nel quadro delle norme regolamentari sulla competenza giurisdizionale, viene in rilievo non come titolo autonomo di giurisdizione ma, più semplicemente, come indizio dell'esistenza di un collegamento sufficientemente rilevante o, comunque, apprezzabile (insieme ad altri fattori di specie) con un certo Stato membro; collegamento quest'ultimo che risulta utile a radicare la *potestas iudicandi* nei giudici di tale Stato, per effetto del trasferimento della competenza giurisdizionale prescritta dall'art. 6, lett. a) o del foro sussidiario dell'art. 10.

**12.** Nell'impianto definitivo del regolamento è scomparsa anche la previsione contenuta nell'art. 9 della proposta di regolamento, in relazione alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali del luogo in cui è situato il bene per l'adozione di misure di diritto sostanziale relative alla sua trasmissione, iscrizione o trascrizione nei pubblici registri immobiliari<sup>32</sup>. L'esclusività di tale foro comportava, infatti, il diniego di riconoscimento delle decisioni rese all'estero, ivi compreso nello Stato di ultimo domicilio del defunto, nella misura in cui esse riguardavano l'immobile situato nello Stato richiesto.

**13.** Un'ulteriore deroga all'identificazione unitaria del giudice competente si manifesta, infine, nel fatto che i fori esorbitanti possono adottare misure provvisorie o cautelari previste dalla legge di tale Stato membro anche quando, in forza del regolamento, la competenza a conoscere del merito sia riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro (art. 19). A questo riguardo, pare ragionevole ritenere che l'esercizio della competenza attribuita dal diritto interno ai giudici di un dato Stato membro sia da intendersi come rimedio eccezionale e sia, in particolare, subordinata all'esistenza di «un effettivo

<sup>31</sup> V. il quesito n. 14 del Libro verde.

<sup>32</sup> Art. 9 della proposta di regolamento: «Ove la legge dello Stato membro luogo di situazione del bene preveda l'intervento dei suoi organi giurisdizionali per adottare misure di diritto sostanziale relative alla trasmissione di quel bene, alla sua iscrizione o trascrizione nei pubblici registri immobiliari, sono competenti ad adottare tali misure gli organi giurisdizionali di quello Stato membro».

nesso di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito»<sup>33</sup>; nesso quest'ultimo che dovrebbe sussistere, in particolare, con lo Stato in cui sono situati i beni che formano oggetto della misura<sup>34</sup>.

## 1. Il titolo generale dell'ultima residenza abituale del *de cuius*: questioni interpretative

14. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento il titolo generale di giurisdizione in materia successoria coincide con l'ultima residenza abituale del defunto in uno Stato membro dell'Unione europea. Secondo il principio di unità della successione accolto dal regolamento, i giudici di tale Stato sono competenti a statuire sull'intera successione senza che vengano in rilievo, a tale riguardo, la natura e la localizzazione dei singoli beni ereditari.

La residenza abituale del *de cuius* svolge un ruolo fondamentale nella struttura del regolamento (UE) n. 650/2012, dal momento che esso rappresenta, a un tempo, il criterio principale sia per l'individuazione della legge applicabile (art. 21, par. 1)<sup>35</sup> sia per la determinazione del giudice competente (art. 4), ciò che favorisce, in generale, la coincidenza tra *forum* e *jus* e, quindi, l'unità della disciplina delle successioni transfrontaliere sul piano della competenza giurisdizionale e della legge applicabile, eliminando il rischio del *forum shopping*.

La valorizzazione del criterio della residenza abituale riflette i suggerimenti proposti fin dal 1993 dal Gruppo europeo di diritto internazionale privato (GEDIP) in materia successoria<sup>36</sup>, nonché le soluzioni delle convenzioni internazionali elaborate in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato<sup>37</sup>. Tale scelta si pone, del resto, in linea con i più recenti strumenti di diritto internazionale privato europeo, a partire, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità parentale<sup>38</sup>.

Senza dubbio la residenza abituale presenta alcuni vantaggi<sup>39</sup>. Diversamente dalla cittadinanza, che esprime un collegamento diretto con la sovranità degli Stati, essa costituisce un criterio di prossimità che coincide tendenzialmente con il centro degli interessi del defunto e spesso con il luogo di situazione della maggior parte dei suoi beni. Tale criterio tiene inoltre conto della crescente mobilità dei cittadini europei e favorisce l'integrazione nello Stato membro di riferimento, evitando le discriminazioni nei confronti di coloro che vi risiedono senza averne la cittadinanza<sup>40</sup>.

<sup>33</sup> Corte di giustizia, 17 novembre 1998, *Van Uden*, causa C-391/95, *Raccolta*, 1988, p. I-7091, par. 40.

<sup>34</sup> Corte di giustizia, 21 maggio 1980, *Denilauler*, causa 125/79, *Raccolta*, 1980, p. 1553.

<sup>35</sup> Art. 21 del regolamento: «1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. 2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge *sarebbe* applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».

<sup>36</sup> Cfr. art. 5, par.1, del progetto di convenzione GEDIP del 1993, secondo il quale: «Sont compétents pour statuer en matière successorale les tribunaux ou autorités de l'État contractant sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès». Anche l'*Étude de droit comparé* elaborato dal *Deutsches Notarinstitut* nel 2004 condivideva l'idea del GEDIP sul titolo generale di giurisdizione fondato sull'ultima residenza abituale del defunto (pp. 44-46).

<sup>37</sup> V., ad esempio, l'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni *mortis causa*, nonché l'art. 1, lett. d) della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sul conflitto di leggi relativo alla forma delle disposizioni testamentarie e l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale dei beni ereditari.

<sup>38</sup> Cfr. per la competenza giurisdizionale, si vedano gli articoli 3 e 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003, nonché l'art. 3 del regolamento (CE) n. 4/2009; per la legge applicabile, invece, si vedano, gli articoli 4 ss. del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. «Roma II»), gli articoli 4 ss. del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. «Roma I»), nonché gli articoli 5 e 8 del regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio.

<sup>39</sup> Per una disamina più approfondita dei vantaggi e degli inconvenienti del criterio della residenza abituale si veda: A BONOMI, «Successions internationales», cit., pp. 180-185.

<sup>40</sup> V. P. KINDLER, «From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future Regulation on International Successions and Wills», in K. BOELE-WOELKI, T. EINHORN, D. GIRSBERGER E S. SYMEONIDES (a cura di), *Convergences and Divergences in Private International Law*, cit., p. 251 ss.

15. Tale titolo genera anche alcuni inconvenienti in ragione della sua connaturata flessibilità. La sua natura intrinsecamente fattuale, infatti, determina un contenuto vago e variabile, rimesso, di volta in volta, al prudente apprezzamento dell'autorità giurisdizionale adita. Com'è noto, infatti, nell'ambito degli strumenti di diritto internazionale privato europei, la nozione di residenza abituale non costituisce una circostanza tecnico-formale ma una situazione di natura fattuale. Essa si fonda su un legame effettivo (*genuine link*) tra l'individuo e lo Stato e si sostanzia nel luogo ove la persona ha inteso fissare «con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che ... occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione»<sup>41</sup>. Un tale luogo è suscettibile, pertanto, di mutare facilmente e velocemente nel tempo e di dare luogo ad incertezze applicative<sup>42</sup>: la sua determinazione, infatti, richiede di valutare molteplici elementi di fatto, i quali, a loro volta, possono variare, da situazione a situazione, a seconda anche dell'età e delle condizioni personali della persona deceduta. Del resto, la sua indeterminazione dipende anche dalla circostanza che il regolamento, come gli altri strumenti uniformi di diritto internazionale privato dell'Unione, non contiene una definizione autonoma del concetto di «residenza abituale».

Tuttavia, due considerando del preambolo del regolamento indicano alcuni fattori che possono venire in rilievo nella determinazione del criterio<sup>43</sup>. In particolare, il considerando 23 precisa che l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere ad «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso», ossia, in particolare le condizioni professionali, economiche o personali della presenza del *de cuius* in un certo Stato e il centro degli interessi della sua vita familiare e sociale. La residenza abituale così determinata dovrebbe, quindi, rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del regolamento. Invero, in alcune situazioni successorie può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto: è ciò che può accadere, per esempio, allorché, per motivi professionali o economici, il defunto si sia trasferito all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma abbia mantenuto un forte legame con lo Stato di origine oppure quando il defunto abbia trascorso tutta la sua vita in un certo Stato, di regola quello di cittadinanza, e poi, in età avanzata, si sia trasferito altrove, per motivi di riposo, svago o salute. In un caso del genere si potrebbe ritenere che il *de cuius*, alla luce delle circostanze della fattispecie, abbia mantenuto la propria residenza abituale nello Stato di origine ove è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale e che essa non sia mutata malgrado le successive scelte di vita del defunto. Altri casi complessi possono, inoltre, presentarsi qualora il defunto abbia vissuto alternativamente in più Stati o si sia trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il *de cuius* era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire elementi decisivi per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali<sup>44</sup>. Non a caso, in relazione a ipotesi

<sup>41</sup> V. la relazione Borrás, punto 32, illustrativa della Convenzione adottata dal Consiglio dell'Unione il 28 maggio 1998 e relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, mai entrata in vigore e sostituita dal regolamento (CE) n. 1347/2000. La relazione è pubblicata, unitamente alla Convenzione, G.U.C.E. 16 luglio 1998 C-221, p. 1 ss. In senso analogo, in relazione ad altre norme di diritto comunitario, si veda anche la sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 1994, causa C-452/93, *Pedro Magdalena Fernandez*, *Raccolta*, 1994, p. I-4295 ss., ove la residenza abituale viene definita come «il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi».

<sup>42</sup> Sull'interpretazione della nozione di «residenza abituale» nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in relazione alla responsabilità parentale, cfr. Corte di giustizia, sent. 2 aprile 2009, causa C-523/07, *A*, *Raccolta*, 2009, p. I-2805 ss.; 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, *Mercredi c. Chaffe*, *Raccolta*, 2010, p. I-14309 ss. Si vedano sul tema: R. LAMONT, «Habitual Residence and Brussels II-bis: Developing Concepts for European Private International Law», in *JPIL*, 2007, p. 261 ss.; C. RICCI, «Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes: From Brussels II-bis to Rome III», in S. BARIATTI, A. MALATESTA, F. POCAR (a cura di), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Cedam, Padova, 2008, p. 207 ss.; M. MELLONE, «La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie», in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 2010, p. 685 ss.; P. KINDLER, «From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future Regulation on International Successions and Wills», cit., 2010, p. 251 ss.

<sup>43</sup> Cfr. considerando n. 23 e n. 24 del regolamento.

<sup>44</sup> Cfr. considerando n. 24 del regolamento.

di tal genere, in materia di legge applicabile, il regolamento (UE) n. 650/2012 ha previsto una clausola di eccezione per escludere l'applicazione della legge di ultima residenza abituale nei casi (sia pure eccezionali) in cui la fattispecie presenti collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso (art. 21, par. 2), ciò che potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora il defunto si sia trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che egli aveva mantenuto collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso.

Nelle situazioni ereditarie più complesse la ricerca degli elementi richiesti dalla nozione di residenza abituale potrebbe, quindi, minare la certezza del diritto perseguita dal regolamento sul piano della competenza giurisdizionale, attraverso la previsione del titolo generale dell'ultima residenza abituale del defunto, stimolando il ricorso a fori ulteriori, quale soprattutto, per ragioni di prossimità, quello fondato sul trasferimento della competenza.

## 2. Il trasferimento della competenza all'organo giurisdizionale più adatto

**16.** Una prima deroga alla competenza generale del giudice dello Stato membro di ultima residenza abituale del defunto di cui all'art. 4 consiste nella possibilità di trasferire la competenza presso autorità giudiziarie diverse da quelle definite dalle norme generali del regolamento. L'art. 6 del regolamento contempla, in particolare, due diverse ipotesi.

La prima collega la determinazione della competenza giurisdizionale alla scelta della legge applicabile alla successione operata in conformità all'art. 22 del regolamento<sup>45</sup>: laddove, infatti, il *de cuius* abbia optato in favore della legge di cittadinanza, il giudice dell'ultima residenza abituale del defunto, adito a norma dell'art. 4 del regolamento, *su richiesta di una delle parti* della controversia, può dichiarare la propria competenza qualora ritenga che gli organi giurisdizionali dello Stato della cittadinanza siano *più adatti* a decidere sulla successione «tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni» (art. 6, lett. a).

La stessa conclusione può aversi, in una seconda ipotesi, laddove i giudici siano stati aditi conformemente al criterio di competenza sussidiario dell'art. 10 del regolamento e il *de cuius* abbia scelto la legge di cittadinanza ai sensi dell'art. 22. Anche in questa evenienza i giudici aditi, possono, su richiesta di una delle parti della causa, dichiararsi incompetenti a favore dei giudici dello Stato di cittadinanza laddove ritengano quest'ultimi più adatti a conoscere della causa.

Il trasferimento della competenza giurisdizionale può pertanto avere luogo solo in una delle due ipotesi sopra descritte, essendo preclusa l'eventualità che il collegamento idoneo a giustificare il trasferimento sia rinvenibile in aspetti ulteriori della fattispecie<sup>46</sup>.

Tali ipotesi richiedono l'osservanza di alcuni requisiti.

In primo luogo, la disposizione impone l'avvenuta scelta della legge nazionale ai sensi dell'art. 22, ciò che impedisce, pertanto, ai giudici della residenza abituale del *de cuius* o ai giudici stabiliti dal foro sussidiario dell'art. 10 di effettuare una libera valutazione sull'idoneità a giudicare la controversia dei giudici di cittadinanza del defunto, a prescindere dalla scelta di legge del testatore, nonché sulla maggiore competenza di giudici diversi da quelli dello Stato della legge scelta a conoscere del caso di specie. In casi quindi ove il defunto non abbia scelto la propria legge di cittadinanza ma tutte le persone interessate alla successione siano domiciliate nello Stato membro di cittadinanza, ad esempio, perché, poco prima della morte, il *de cuius* si era trasferito in un diverso Stato membro dove era scomparso qualche tempo dopo il suo arrivo, le parti interessate sono costrette ad avviare la causa dinanzi al giudice del luogo di ultima residenza abituale del defunto, dove questi si era trasferito, sebbene tutti gli altri collega-

<sup>45</sup> L'art. 22 del regolamento consente ad una persona di scegliere come legge regolatrice della sua (intera) successione la legge dello Stato in cui essa ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. In mancanza di una tale scelta, la legge applicabile alla successione sarà quella dell'ultima residenza abituale del *de cuius*, in conformità alla norma di conflitto generale dell'art. 21.

<sup>46</sup> Il *Max Planck Institut* di Amburgo, invece, aveva proposto di inserire due ulteriori ipotesi per il trasferimento della competenza giurisdizionale: una in favore dei giudici dello Stato membro in cui tutte le parti del procedimento sono abitualmente residenti (art. 5, par. 2, lett. b)) e l'altra in favore dei giudici dello Stato membro in cui i beni immobili di proprietà del defunto si trovano laddove la controversia riguarda la proprietà su tali beni (art. 5, par. 2, lett. c)): così «Comments on the European Commission's Proposal», cit., p. 39 ss.

menti della fattispecie siano ancora collegati con lo Stato di cittadinanza. Una tale soluzione risulterebbe inappropriata rispetto alla situazione di specie ma inevitabile ai sensi dell'art. 6, lett. a) del regolamento.

In secondo luogo, il trasferimento opera solo su istanza di parte, non potendo i giudici del foro generale o del foro sussidiario rilevare d'ufficio la loro incompetenza. In ogni caso, anche in presenza di una domanda di parte, l'autorità adita conserva il potere discrezionale di decidere diversamente e, quindi, di giudicarsi più competente a decidere sulla controversia rispetto ai giudici dello Stato della legge scelta, in ragione delle diverse circostanze del caso di specie. Non vi è quindi un obbligo per i giudici aditi di dichiarare la propria incompetenza in casi di questo genere.

Tale trasferimento non dovrebbe ritenersi automatico, in presenza delle condizioni richieste, ma piuttosto un'eccezione alla regola generale dell'ultima residenza abituale del defunto. L'art. 6, lett. a) del regolamento, non precisa, tuttavia, espressamente il carattere eccezionale del criterio. Tale aporia potrebbe favorire un uso ampio e distorto della norma, minando così la certezza del diritto ricercata dal regolamento sul piano della competenza giurisdizionale. L'art. 6, invece, dovrebbe permettere all'organo giurisdizionale competente, a titolo eccezionale e a determinate condizioni, di rinviare la causa all'organo giurisdizionale dello Stato di cui il defunto aveva la cittadinanza, se più adatto a conoscere della causa, ciò che dovrebbe avvenire tenendo conto degli interessi del defunto (ivi comprese la durata dell'ultima residenza abituale e la precedente residenza abituale dello stesso), degli eredi, dei legatari e dei creditori parti del procedimento (in particolare, del loro interesse a litigare «in casa» e ad ottenere una decisione con tempi e costi ragionevoli), nonché dell'interesse alla buona amministrazione della giustizia (in ragione della prossimità di acquisizione delle prove rilevanti, della corretta applicazione della legge applicabile alla successione e dell'efficace esecuzione della decisione finale) e dovrebbe, in ultima analisi, coincidere con il centro di gravità della successione.

Il trasferimento della competenza in favore degli organi giurisdizionali della legge nazionale scelta può avvenire in qualsiasi momento, contrariamente a quanto stabilito, in proposito, dalla proposta di regolamento del 2009, che prescriveva l'obbligo per l'organo giurisdizionale competente di fissare un termine entro il quale dovevano essere aditi gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta. Decorso quest'ultimo inutilmente, la competenza continuava ad essere esercitata dall'organo giurisdizionale adito. La proposta prevedeva altresì un termine di otto settimane per i giudici dello Stato membro della legge scelta ai fini dell'accettazione della competenza per effetto del trasferimento. Solo a seguito della tempestiva accettazione dei giudici nazionali del *de cuius*, l'organo giurisdizionale preveniente poteva declinare la propria competenza. In caso contrario, la competenza continuava ad essere esercitata dall'organo giurisdizionale precedentemente adito. Una tale limitazione temporale non è stata però confermata dal testo finale del regolamento: l'art. 6 prescrive, invece, che, a seguito della prognosi sulla maggiore idoneità a giudicare delle autorità dello Stato membro della legge scelta dal defunto, la declaratoria di incompetenza sia immediata.

La possibilità di trasferire la competenza giurisdizionale in favore del giudice dello Stato di cittadinanza del *de cuius*, se più adatto a conoscere la fattispecie, costituisce una trasposizione nel campo delle successioni *mortis causa* del foro previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia di responsabilità parentale, il quale, sul modello dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, prevede che, in via eccezionale, le autorità competenti in virtù di una delle norme del regolamento (CE) n. 2201/2003 possano rinunciare ad esercitare tale competenza, trasferendola all'autorità straniera che, a loro giudizio, sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica. Tale possibilità è familiare alla tradizione giuridica di *common law* e, in particolare, alla dottrina del *forum non conveniens*<sup>47</sup>. Nonostante le affinità funzionali, molte sono, tuttavia, le diffe-

<sup>47</sup> In base a tale dottrina, i giudici possono rifiutarsi di decidere un caso loro sottoposto quando, a loro avviso, il giudice di un altro Stato sia più adeguato a pronunciarsi al riguardo, in ragione degli interessi di tutte le parti e ai fini della giustizia. Tale istituto è ignoto ai diritti continentali di *civil law* e non trova spazio neppure nel sistema del regolamento (CE) n. 44/2001, come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza 1° marzo 2005, causa C- 281/02, *Owusu c. Jackson*, *Raccolta*, 2005, p. I-1393 ss. Sul tema v. l'imponente lavoro di A. NUYTS, «L'exception de *forum non conveniens*», Bruylant, Bruxelles-Paris, 2003, nonché nel contesto dello spazio giudiziario europeo, C. M. MARIOTTINI, «The Proposed Recast of the Brussels I Regulation and Forum Non Conveniens in the European Union Judicial Area», in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (a cura di), *Recasting Brussels I*, Cedam, Padova, 2012, p. 285 ss.

renze tra le due disposizioni: l'operatività dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 è subordinata, infatti, a condizioni che non trovano riscontro nell'art. 6 del regolamento (UE) n. 650/2012<sup>48</sup>. Del resto, se il trasferimento di una causa da un giudice di uno Stato membro ad un altro è comprensibile nella materia della protezione dei minori, perché l'unico interesse da prendere in considerazione è quello del figlio, in materia successoria, invece, ciò può suscitare perplessità poiché in tali situazioni si tratta di comporre interessi diversi, spesso tra loro confliggenti, quali quelli degli eredi, dei legatari e dei creditori del defunto. Per tali ragioni, talune risposte al questionario del Libro verde del 2005 si erano opposte alla possibilità di trasferire la competenza in favore di un giudice diverso da quello dell'ultima residenza abituale del defunto<sup>49</sup>. Si può altresì dubitare, in generale, dell'opportunità di introdurre un tale titolo di giurisdizione nell'impianto generale del regolamento (UE) n. 650/2012, il quale dovrebbe essere ispirato alla ricerca della prevedibilità delle soluzioni: un meccanismo giurisdizionale di tal genere, infatti, risulta fortemente condizionato dalla valutazione discrezionale del giudice adito.

### 3. La scelta del foro, ossia la ricerca della coincidenza tra *forum e jus*

17. Una seconda deroga al foro generale dell'ultima residenza abituale del *de cuius* è contenuta all'art. 5 del regolamento. Come nel caso del trasferimento della giurisdizione all'organo giurisdizionale più adatto, tale eventualità è collegata all'esercizio dell'autonomia privata sul piano del conflitto di leggi: essa, tuttavia, non investe, direttamente, la questione della determinazione della legge applicabile. In questa seconda ipotesi, infatti, la valorizzazione della volontà si riflette sulla possibilità di concludere un accordo di scelta del foro competente, attraverso il quale le «parti interessate» di una controversia successoria, attuale o potenziale, possono decidere di attribuire competenza giurisdizionale esclusiva al giudice dello Stato di cittadinanza del *de cuius*, laddove quest'ultimo abbia optato per la legge di tale Stato ai sensi dell'art. 22. Questa eventualità, che non figurava nella proposta della Commissione, si collega invero ad una più generale preoccupazione del regolamento, le cui norme sono state congegnate in modo tale che il giudice adito applichi alla successione, per lo più, la propria legge (coincidenza tra *forum e jus*), nello sforzo di favorire la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi processuali<sup>50</sup>. La combinazione delle due forme di volontà (sul piano della legge applicabile e della competenza giurisdizionale) consente, così, un'effettiva localizzazione degli elementi che collegano il singolo allo Stato membro di cittadinanza.

Laddove le parti della controversia successoria abbiano operato una tale scelta, ai sensi dell'art. 6, lett. b), i giudici eventualmente aditi sulla base del titolo di giurisdizione generale dell'art. 4 o del foro sussidiario dell'art. 10, dovranno dichiarare immediatamente la loro incompetenza in favore delle autorità dello Stato selezionato dalle parti ai sensi dell'art. 5 del regolamento. In tale ipotesi, la dichiarazione d'incompetenza deve avvenire d'ufficio senza che i giudici aditi possano disporre di alcuna discrezionalità al riguardo, nemmeno sulla maggiore idoneità degli stessi a giudicare sulla controversia.

In ordine alle modalità formali richieste per l'accordo di scelta del foro, l'art. 5 si limita a stabilire che esso debba essere concluso per iscritto ed essere datato e firmato dalle parti interessate. A tal fine è considerata equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una

<sup>48</sup> Essa può avvenire, in primo luogo, soltanto se corrisponde all'interesse superiore del minore e in favore dell'autorità di uno Stato con cui il minore abbia «un legame particolare»: tale legame si presume esistere con lo Stato in cui il minore ha trasferito la propria residenza dopo l'instaurazione del procedimento, con quello in cui aveva la propria precedente residenza abituale, con quello di cui è cittadino o in cui è situata la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale o, se l'intervento protettivo riguarda i beni del minore, con lo Stato in cui tali beni sono situati (art. 15, par. 3). In secondo luogo, il trasferimento può aver luogo su richiesta di una parte o su iniziativa delle autorità giurisdizionali degli Stati interessati, in quest'ultimo caso è subordinato, tuttavia, all'accettazione di almeno una delle parti (art. 15, par. 2). Inoltre, occorre che le autorità dello Stato cui la competenza è stata trasferita siano adite entro un termine fissato dal giudice al momento del trasferimento e che accettino a loro volta tale competenza, previa una nuova ed autonoma valutazione dell'interesse superiore del minore entro il termine di sei settimane dal momento in cui sono state adite (art. 15, par. 4 e 5).

<sup>49</sup> V. risposta del GEDIP al Libro verde, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.gedip-egpil.eu/documents/gedip-documents-15rlv.html>.

<sup>50</sup> Sull'autonomia privata nel campo della legge applicabile alle successioni mi permetto di rinviare al mio scritto, «L'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell'Unione europea», in *Riv.dir.int.*, 2012, p. 424 ss., soprattutto p. 456 ss., nonché a E. VASSILAKAKIS, «La professio juris dans les successions internationales», in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Dalloz, Paris, 2005, p. 805 ss.

registrazione durevole dell'accordo. Non è, invece, precisato il termine entro il quale debba essere compiuta la scelta: nel silenzio della disposizione pare ragionevole ritenere che essa possa essere effettuata dopo l'apertura della successione anche in pendenza di un giudizio avviato presso i giudici stabiliti dalla norma di competenza generale, stante la possibilità del trasferimento della competenza ai sensi dell'art. 6, lett. b). Ovviamente tale facoltà sarà in ogni caso vincolata dalle prescrizioni delle norme processuali nazionali di volta in volta rilevanti e potrà incontrare difficoltà rispetto a casi in cui queste ultime non prescrivano alcunché al riguardo. Più complessa e discutibile sarebbe invece la possibilità di concludere un accordo sul foro prima dell'insorgere della controversia e prima addirittura dell'apertura della successione: ammettere una tale facoltà, in certi Stati, rischierebbe, infatti, di essere qualificata come patto successorio, come tale proibito o sottoposto a regole stringenti in materia di forma.

Un problema ulteriore potrebbe, tuttavia, porsi rispetto all'ammissibilità e agli effetti di un accordo di scelta del foro che non sia concluso da tutte le parti della controversia successoria.

La formulazione letterale dell'art. 5 sembra ammettere, invero, sia pure indirettamente, una tale eventualità, dal momento che essa si limita a precisare che «le parti interessate» e non *tutte* le parti interessate possono prorogare la giurisdizione in favore dei giudici dello Stato membro della legge scelta. Parimenti, l'art. 7, lett. b) del regolamento dispone che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta sono competenti a decidere sulla successione se «le parti del procedimento» hanno convenuto in tal senso in conformità all'art. 5 del regolamento.

Ovviamente l'ammissibilità di una scelta del foro limitata tra alcune parti della controversia successoria è rimessa, in generale, all'idoneità dell'accordo di proroga di incidere esclusivamente sulle posizioni delle parti che vi partecipano: occorre cioè che si tratti di un'ipotesi di scelta «parziale» del foro sul piano oggettivo, relativa cioè ad una specifica questione successoria, che coinvolga soltanto alcune parti della controversia<sup>51</sup>.

Ben diversa, invece, sarebbe l'eventualità in cui l'accordo sulla scelta del foro intervenga tra alcune soltanto delle parti ma investa, nel merito, l'intera vicenda successoria. In una tale evenienza gli effetti dell'accordo di scelta potrebbero prodursi comunque in caso di accettazione tacita della giurisdizione delle parti rimaste escluse dall'accordo, ossia laddove quest'ultime compaiono in giudizio e si limitino a difendersi nel merito, senza eccepire il difetto di giurisdizione<sup>52</sup>. Al contrario, laddove le parti escluse dall'accordo contestino espressamente la competenza, l'organo giurisdizionale scelto dalle altre parti dovrà dichiararsi incompetente, declinando la giurisdizione in favore del giudice designato o dal titolo generale di giurisdizione (art. 4) o dal foro sussidiario (art. 10)<sup>53</sup>.

Certamente, in talune situazioni potrebbe risultare difficile se non impossibile raggiungere un accordo tra tutte le parti interessate, qualora, ad esempio, si tratti di controversie particolarmente complesse, o, più semplicemente, perché tali soggetti spesso non sono sempre noti o non sono facilmente individuabili all'inizio del procedimento successorio. Tali considerazioni limitano, quindi, di fatto la rilevanza pratica della proroga della giurisdizione, così come elaborata dal regolamento, e ciò amplifica la dissonanza con la disciplina della legge applicabile.

**18.** È curioso che il regolamento (UE) n. 650/2012, nel valorizzare l'autonomia privata ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in materia successoria, non abbia introdotto la possibilità di una scelta unilaterale del foro in favore del defunto, da effettuarsi attraverso disposizione testamentaria espressa<sup>54</sup>. Una tale eventualità era stata in effetti proposta dagli studiosi del *Max Planck*

<sup>51</sup> Cfr., in proposito, anche il considerando 28 del regolamento.

<sup>52</sup> V. art. 9, par. 1, del regolamento.

<sup>53</sup> V. art. 9, par. 2, del regolamento.

<sup>54</sup> Una tale possibilità è riconosciuta, sia pure in modo parziale, dall'art. 87, par. 2, della legge federale svizzera di diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 secondo cui: "I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza o al diritto svizzeri i suoi beni situati in Svizzera o l'intera successione". L'art. 50, lett. d) della legge 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ammette, invece, la possibilità di una proroga tacita della giurisdizione, laddove il convenuto abbia accettato la giurisdizione italiana, per non aver sollevato il difetto di giurisdizione al momento della comparizione in giudizio, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero. Non è riconosciuto, invece, al testatore il potere di scegliere il giudice competente con disposizione testamentaria espressa, nonostante l'art. 46, 2°

*Institut* di Amburgo nel commentario alla proposta di regolamento del 2009. Questi ultimi, infatti, nel criticare l'aporia della proposta sulla proroga di giurisdizione, avevano suggerito di introdurre due forme espresse di scelta del foro<sup>55</sup>, quella del testatore e quella delle parti del procedimento contenzioso, nonché una forma tacita di scelta del foro<sup>56</sup>, legata alla comparizione in giudizio del convenuto.

Del resto, la possibilità di una scelta unilaterale espressa del foro è contemplata anche dal regolamento (CE) n. 44/2001 rispetto ai *trusts inter vivos*: secondo l'art. 23, par. 4, dello stesso, infatti, il *settlor* può designare il giudice competente per le controversie legate al *trust* nello strumento costitutivo dello stesso<sup>57</sup>. La stessa facoltà è ammessa anche dall'art. 25, par. 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. «Bruxelles I-bis»), che sostituirà il regolamento (CE) n. 44/2001 a partire dal 10 gennaio 2015<sup>58</sup>. Più in generale, il riconoscimento di una tale possibilità avrebbe realizzato, anche sul piano della competenza giurisdizionale, la libertà testamentaria, completando così la libertà di scelta della legge applicabile prevista dal regolamento in favore del testatore all'art. 22. In effetti, quando quest'ultimo sceglie la legge di uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale può essere interessato anche al fatto che i giudici di tale Stato siano dotati di giurisdizione sul merito: questi ultimi, infatti, avendo familiarità con il contenuto della legge applicabile scelta, sono di solito più adatti a conoscere della controversia.

Una tale lacuna, del resto, non può essere giustificata dalla possibilità di trasferire la competenza dinanzi ai giudici dello Stato membro della legge scelta (nazionale): un tale foro, infatti, non consente di dare pieno effetto alla scelta di legge del testatore, sia perché il trasferimento è subordinato alla discrezionalità del giudice adito, nonché alla richiesta delle parti, sia perché esso è circoscritto esclusivamente alla questione successoria pendente dinanzi a tale giudice. L'eventualità che il trasferimento possa essere di volta in volta negato o concesso non risponde, pertanto, agli interessi del testatore. Al contrario, la possibilità per il testatore di scegliere esso stesso il giudice competente, sia pur limitata al solo giudice dello Stato membro di nazionalità, avrebbe consentito alla disciplina regolamentare di guadagnare in prevedibilità e coerenza.

#### **4. La «competenza sussidiaria» per le ipotesi di ultima residenza abituale del defunto in uno Stato terzo**

**19.** Un secondo gruppo di norme derogatorie rispetto alla regola dell'ultima residenza abituale del defunto concerne le ipotesi in cui la fattispecie presenti un collegamento con uno Stato terzo.

Laddove il *de cuius*, al momento della morte, non risiedeva abitualmente in uno Stato membro dell'Unione, viene meno il collegamento necessario per attribuire la competenza ad un giudice di uno Stato membro ai sensi della regola generale dell'art. 4. In una tale eventualità il regolamento ha predisposto una norma sussidiaria che consente di radicare comunque la giurisdizione dinanzi ai giudici di uno Stato membro in forza di certi collegamenti della fattispecie con tale Stato. In tali casi possono cioè dichiararsi competenti a statuire sull'*intera* successione i giudici dello Stato membro in cui si trovano

---

comma, della legge 218/1995 riconosca una *optio legis* in favore dello stesso ai fini della determinazione della legge applicabile alla successione.

<sup>55</sup> V. art. 6a - «Choice of court»: «1. A person may by way of a testamentary disposition provide that a court or the courts of a Member State whose law they may choose to govern the succession pursuant to Articles 17, 18 (3) or 18a(3) shall have jurisdiction to rule on their succession as a whole or in part. The jurisdiction thus conferred shall be exclusive. 2. The parties to a dispute may agree that a court or the courts of a Member State shall have jurisdiction to settle any contentious litigation proceedings which have arisen or which may arise among them in connection with the succession. The jurisdiction conferred by the agreement shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise. The agreement shall be in writing or evidenced in writing. Any communication by electronic means which provides a durable record of the agreement shall be equivalent to a "writing" ».

<sup>56</sup> V. art. 6b - «Jurisdiction based on the appearance of the defendant»: «Apart from jurisdiction derived from other provisions of this Regulation, a court of a Member State before which a defendant to contentious litigation proceedings enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where the appearance was entered to contest jurisdiction».

<sup>57</sup> Ai sensi dell'art. 23, par. 4, del regolamento 44/2001: «Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un *trust* ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un *trustee* o un beneficiario di un *trust*, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del *trust*».

<sup>58</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (cd. «Bruxelles I-bis»), G.U.U.E. L 351/1 del 20 dicembre 2012, p. 1 ss.

*alcuni (sic!)* beni ereditari, purché il defunto fosse cittadino di quello Stato al momento della morte. In mancanza di un tale requisito, gli stessi giudici possono comunque ritenersi competenti qualora il *de cuius* abbia risieduto abitualmente in tale Stato prima di trasferirsi in uno Stato terzo, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è stato adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento della residenza abituale.

Anche laddove l'ultima residenza abituale del defunto sia collocata fuori dal territorio europeo, l'art. 10 mira, quindi, a preservare la competenza giurisdizionale all'interno dell'Unione nella misura in cui la fattispecie presenti un collegamento significativo con un certo Stato membro (e tale collegamento sia rappresentato dalla presenza in tale territorio di certi beni ereditari unitamente ad ulteriori collegamenti di natura personale, ossia la cittadinanza o, in alternativa, la residenza abituale del *de cuius* in tale Stato).

I criteri della nazionalità e della residenza abituale sono posti tra loro in concorso successivo e precludono la possibilità di un libero apprezzamento discrezionale da parte del giudice sulla base di collegamenti (soggettivi o oggettivi) diversi da quelli indicati espressamente dalla norma<sup>59</sup>. Tale foro garantisce così agli eredi e ai creditori del *de cuius* l'accesso alla giustizia in situazioni nelle quali la situazione successoria presenti stretti legami con uno Stato membro a causa della presenza in tale luogo di alcuni beni ereditari.

Potrebbe però darsi il caso in cui il defunto abbia posseduto la cittadinanza di due o più Stati membri e che, al momento della morte, abbia lasciato beni in ciascuno di essi. Sulla base di quanto prescritto dall'art. 10, par. 1, del regolamento, la competenza sussidiaria apparterebbe potenzialmente ai giudici di ciascuno Stato membro di nazionalità, ma essa, in concreto, potrebbe essere esercitata soltanto da uno solo di essi dal momento che la norma prescrive la competenza del giudice per la successione nel suo complesso. Evidentemente, in una tale ipotesi la soluzione non potrà che essere rinvenuta nelle norme sulla litispendenza internazionale dettate dal regolamento (art. 17 e art. 18). Resta, invece, aperta nel sistema regolamentare la questione del coordinamento tra la competenza giurisdizionale del giudice di uno Stato membro stabilita dall'art. 10 del regolamento e quella del giudice di uno Stato terzo, di residenza abituale del defunto, stabilita in base alle proprie norme sulla competenza applicabili al caso di specie<sup>60</sup>.

L'esigenza di elaborare un foro sussidiario è stata avvertita anche al di fuori della materia successoria, nell'ambito del processo di revisione del regolamento (CE) n. 44/2001<sup>61</sup> allorché si era prospettata l'eventualità, poi esclusa dal regolamento (UE) n. 1215/2012, di estendere certe norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, superando così le competenze nazionali residue<sup>62</sup>.

Questo foro suscita tuttavia perplessità nel sistema uniforme del regolamento (UE) n. 650/2012 poiché rischia di tradursi in un foro esorbitante e discriminatorio per gli Stati terzi. Esso, del resto, comporta alcuni inevitabili inconvenienti a livello pratico<sup>63</sup>: innanzitutto, il foro sussidiario moltiplica le ipotesi di dissociazione tra competenza e legge applicabile, a danno dell'intento generale del regolamento di sincronizzare il più possibile legge applicabile e foro competente. Tale titolo, in secondo luogo, favorisce l'insorgenza di conflitti positivi di competenza tra gli Stati membri, nonché tra questi e gli Stati terzi, atteso che la condizione da esso contemplata può essere realizzata allo stesso tempo in più luoghi, ad esempio, qualora il *de cuius* posseda più cittadinanze, ipotesi quest'ultima nella quale la coesistenza

<sup>59</sup> Il considerando n. 30 del regolamento precisa le ragioni di una tale scelta legislativa, affermando che: «per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria».

<sup>60</sup> Cfr. P. LAGARDE, «Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions», in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2012, p. 691 ss., spec. p. 702.

<sup>61</sup> V. sul punto L. GILLIES, «Creation of subsidiary jurisdiction rules in the recast of Brussels I: back to the drawing board?», in *JPIL*, 2012, p. 489 ss.

<sup>62</sup> V. B. HESS, «The Proposed Recast of the Brussels I Regulation: Rules on Jurisdiction», in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (a cura di), *Recasting Brussels I*, cit., p. 92 ss.; R. LUZZATTO, «On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants», *ibidem*, p. 111 ss.; A. R. MARKUS, «Harmonisation of the EU Rules of Jurisdiction regarding Defendants outside the EU: what about the Lugano Countries?», *ibidem*, p. 123 ss.

<sup>63</sup> Cfr. A. BONOMI, «Successions internationales», cit., pp. 388-390.

dei due giudizi paralleli dovrà essere risolta sulla base delle norme sulla litispendenza (art. 17 del regolamento). In terzo luogo, vi è il rischio che il foro sussidiario dia luogo a decisioni inconciliabili e al fenomeno del *forum shopping* nelle relazioni con gli Stati terzi, dove il defunto risiedeva abitualmente o si trovano beni ereditari. In tali casi, peraltro, a differenza di quanto previsto dal nuovo regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>64</sup>, non potranno applicarsi le norme sulla litispendenza dettate dal regolamento, essendo quest'ultime indirizzate alle relazioni tra le autorità dei soli Stati membri. Il foro sussidiario non esclude, infine, il rischio di un conflitto negativo di giurisdizioni, qualora, ad esempio, nessun bene ereditario sia situato nel territorio degli Stati membri.

**20.** Un'ulteriore caso di frammentazione della competenza giurisdizionale è contemplato, infine, all'art. 10, par. 2., del regolamento, il quale offre una soluzione alla situazione in cui nessun giudice di uno Stato membro risulti competente in forza dei criteri enunciati dal paragrafo 1 della disposizione. Tale disposizione riconosce, infatti, una competenza «limitata» in favore delle autorità degli Stati membri ove si trovano beni ereditari: in tali ipotesi, infatti, i giudici di quello Stato saranno competenti a decidere non sull'intera successione, come prescritto dal par. 1, ma esclusivamente sui beni situati nel proprio Stato di appartenenza.

### 5. La competenza eccezionale del *forum necessitatis*

**21.** Il legislatore europeo ha disciplinato altresì l'eventualità in cui nessun giudice di uno Stato membro sia competente in forza delle disposizioni del regolamento a giudicare su di una successione di carattere internazionale, la quale presenti uno stretto collegamento con uno Stato terzo, nonché un collegamento sufficiente con uno Stato membro.

A questo proposito, l'art. 11 del regolamento dispone, in via eccezionale, che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione «*se un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile*» nello Stato terzo con il quale la causa presenta uno stretto collegamento e la fattispecie presenti un collegamento *sufficiente* con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito. Tale foro, noto come *forum necessitatis*, si pone come norma di chiusura del sistema giurisdizionale, per sua natura completo, del regolamento e mira a compensare la soppressione delle competenze nazionali residue. Esso risponde, in generale, ad un problema pratico, rappresentato dal sorgere di conflitti negativi di giurisdizione ed evita (o rimedia a) possibili situazioni di diniego di giustizia<sup>65</sup>.

Un tale articolo, che non figurava nella proposta della Commissione del 2009, corrisponde perfettamente all'art. 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e si discosta invece, in parte, dalla formulazione dell'art. 26 della proposta di regolamento della Commissione europea sulla revisione del regolamento «Bruxelles I»<sup>66</sup>.

Tale criterio ha un carattere eccezionale e consente di attrarre nell'ambito di competenza dei giudici di uno Stato membro dell'Unione una fattispecie che sarebbe altrimenti riconducibile alla giurisdizione di giudici di Stati terzi sulla base degli ordinari titoli di giurisdizione.

<sup>64</sup> V. art. 33 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

<sup>65</sup> Per una valutazione critica del *forum necessitatis* in chiave sistematica v. G. BIAGIONI, «Alcuni caratteri generali del *forum necessitatis* nello spazio giudiziario europeo», in questa *Rivista*, 2012, vol. 4, n. 1, p. 20 ss.; nonché, più in generale: G. ROSSILLO, «*Forum necessitatis* e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'Unione europea», in questa *Rivista*, 2010, vol. 2, n. 1, p. 403 ss. e P. FRANZINA, «Sul *forum necessitatis* nello spazio giudiziario europeo», in *Riv.dir.int.*, 2009, p. 1121 ss.

<sup>66</sup> V. art. 26 della proposta di regolamento adottata dalla Commissione il 14 dicembre 2010 (COM(2010) 748 definitivo): «Qualora nessun giudice degli Stati membri sia competente ai sensi del presente regolamento, i giudici di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere della controversia se lo impongono il diritto a un giudice imparziale o il diritto di accesso alla giustizia, in particolare: a) se il procedimento non può essere ragionevolmente intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento, o b) se la decisione nel merito emessa in uno Stato terzo non può essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro del giudice adito ai sensi della legge di quello Stato, e il riconoscimento e l'esecuzione sono necessari per garantire il rispetto dei diritti del convenuto, e la controversia ha un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito». Si veda in proposito: R. CAFARI PANICO, «*Forum necessitatis*: Judicial Discretion in the Exercise of Jurisdiction», in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (a cura di), *Recasting Brussels I*, cit., p. 127 ss.

L'art. 11 non chiarisce, tuttavia, quali autorità europee possano essere adite, limitandosi a richiedere «un collegamento sufficiente» con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito. Tale elemento ha un contenuto vago ed implica una valutazione discrezionale che può rendere fortemente flessibile l'applicazione della norma. In assenza di precisazioni ulteriori, potrebbero venire in rilievo a questo proposito sia la localizzazione dei beni ereditari, sia caratteristiche personali dei soggetti coinvolti nella vicenda successoria.

L'inciso secondo cui tale competenza debba imporsi «in casi eccezionali» dovrà quindi essere preso in attenta considerazione. Resta però complesso stabilire quando possa dirsi sussistere, con certezza, un caso di tal genere. La norma richiama, in verità, tre ipotesi distinte: ossia quando «un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o essere svolto o risulti impossibile». A titolo esemplificativo, il considerando n. 31 del regolamento si limita a prospettare l'ipotesi di una guerra civile o il caso in cui non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato o perché le circostanze lo impediscono o per i caratteri del sistema giurisdizionale al quale il giudice in questione appartiene (quali il costo eccessivo del procedimento, la lunghezza dello stesso e, in generale, il mancato rispetto, nello Stato in questione, delle garanzie dell'equo processo)<sup>67</sup>.

#### IV. L'accertamento della giurisdizione e la tutela del convenuto

**22.** Nel nuovo sistema regolamentare la verifica della competenza riguarda tutte le autorità investite del potere di *ius dicere* in forza dei diversi fori regolamentari. L'articolo 15 del regolamento dispone, infatti, in via generale, che l'organo giurisdizionale di uno Stato membro adito in materia di successione per una causa per la quale non è competente in base al regolamento *deve* dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.

Vi sono, tuttavia, casi in cui il giudice designato da una norma sulla competenza del regolamento *può* dichiararsi incompetente, ma solo su richiesta di una delle parti del procedimento: è ciò che avviene in base all'art. 6, lett. *a*) del regolamento in relazione al trasferimento della competenza in favore dei giudici più adatti a conoscere il caso.

Il giudice è tenuto invece a dichiarare la propria incompetenza (ai sensi dell'art. 6, lett. *b*)) qualora le parti del procedimento abbiano convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta (proroga della giurisdizione). Lo stesso esito può aversi nell'ipotesi in cui le parti del procedimento abbiano concordato di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'art. 22<sup>68</sup> o, invece, davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta, ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro; ciò dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di tale Stato membro<sup>69</sup>.

In relazione ai casi di scelta di legge, l'art. 7 del regolamento stabilisce che gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione in alcune ipotesi: ossia, qualora un organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell'articolo 6; qualora le parti del procedimento abbiano convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure, infine, se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito.

**23.** Oltre alla verifica della propria competenza l'organo giurisdizionale adito in forza delle norme del regolamento è tenuto ad effettuare un ulteriore controllo circa la ricevibilità della domanda con riguardo al rispetto dei diritti di difesa del convenuto. Ai sensi dell'art. 16, par. 1, del regolamen-

<sup>67</sup> L'esigenza di assicurare la corretta amministrazione della giustizia giustifica, peraltro, anche l'apertura delle norme sulla litispendenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 verso i procedimenti pendenti dinanzi a giudici di Stati terzi: v. i considerando nn. 23 e 24 del regolamento «Bruxelles I-bis».

<sup>68</sup> V. art. 8 del regolamento, rubricato «Chiusura del procedimento aperto d'ufficio in caso di scelta di legge».

<sup>69</sup> V. considerando n. 29 del regolamento.

to, infatti, qualora il convenuto, residente abitualmente nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta, non compaia, l'organo giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato che il convenuto sia stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che siano stati effettuati tutti gli adempimenti necessari in tal senso. In luogo di tale disposizione, nei rapporti tra Stati membri, qualora sia stato indispensabile trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, un tale controllo dovrà essere effettuato in base all'art. 19 di tale regolamento<sup>70</sup>. Laddove, invece, non possa applicarsi il regolamento (CE) n. 1393/2007 e la notificazione della domanda giudiziale sia stata effettuata secondo le norme della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, si applicherà l'art. 15 della Convenzione<sup>71</sup>.

## V. Il coordinamento tra le autorità competenti (giurisdizionali e non) degli Stati membri nella materia successoria

24. Malgrado la centralità del criterio dell'ultima residenza abituale del defunto nel quadro delle norme sulla competenza giurisdizionale e le regole, appena viste, in tema di verifica della competenza, la previsione nel regolamento di una molteplicità di fori derogatori può favorire l'insorgenza di giudizi paralleli in ambito europeo e, dunque, l'esigenza di apprestare un effettivo coordinamento tra le diverse autorità nazionali coinvolte, al fine di evitare il contrasto tra decisioni e lo spreco di risorse processuali.

A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 650/2012 consacra alla litispendenza due disposizioni (rispettivamente, l'articolo 17, sulla litispendenza, e l'articolo 18, sulla connessione), le quali sono applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri vincolati dal regolamento, ad eccezione, quindi, di Danimarca, Regno Unito e Irlanda. Tali norme corrispondono perfettamente al regime della litispendenza del regolamento (CE) n. 44/2001: l'art. 17, infatti, prevede che il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento fino all'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito e solo successivamente deve dichiarare la propria incompetenza. Come l'art. 30 del regolamento (CE) n. 44/2001, tali norme contengono, inoltre, una definizione autonoma del momento di adizione dell'autorità giudiziaria (da ancorare alla data del deposito della domanda oppure, se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato, alla data in cui l'atto viene ricevuto dall'autorità competente per la notifica). Parimenti, ove più cause risultino tra loro connesse, ossia abbiano «un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente» ed esse siano pendenti davanti agli organi

<sup>70</sup> Secondo l'articolo 19 del regolamento 1393/2007: «Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova: a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi. (*omissis*)».

<sup>71</sup> Secondo l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1965: «Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente convenzione e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova: o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi. (*omissis*)».

giurisdizionali di Stati membri diversi, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento<sup>72</sup>, ai sensi dell'art. 18 del regolamento.

Come il regolamento (CE) n. 44/2001, l'art. 17 del regolamento (UE) n. 650/2012 richiede, ai fini della litispendenza, l'identità soggettiva e oggettiva delle cause pendenti, ossia che esse siano state proposte «tra le stesse parti» e le domande abbiano «il medesimo oggetto e il medesimo titolo». Non è chiaro, tuttavia, se nella materia successoria possano essere trasposte le interpretazioni formulate in proposito dalla Corte di giustizia nella materia civile e commerciale<sup>73</sup>, e se, quindi, possano ritenersi in litispendenza due procedimenti avviati dinanzi ad organi giurisdizionali diversi che vertano sulla medesima controversia successoria ma rispetto a profili ereditari distinti o, ancora, due cause nelle quali la medesima pretesa successoria sia stata azionata davanti a due autorità da parte di attori diversi che vantino la medesima qualifica di erede, legatario o creditore del *de cuius*. In attesa dei futuri chiarimenti della Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, sembra, tuttavia, ragionevole ammettere un'interpretazione estensiva dei due criteri, a motivo della complessità delle questioni successorie e dell'esigenza di mantenere la coerenza nella disciplina della fattispecie.

**25.** In materia successoria l'esigenza di un coordinamento processuale può porsi naturalmente rispetto a giudizi pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali (in senso stretto) degli Stati membri, ma anche rispetto a procedimenti pendenti dinanzi alle autorità di Stati membri che non abbiano un carattere giurisdizionale. In entrambe le ipotesi potranno applicarsi gli articoli 17 ss. del regolamento, nella misura in cui, naturalmente, le autorità coinvolte nei due giudizi paralleli rientrino nella nozione di organo giurisdizionale rilevante ai fini del regolamento (UE) n. 650/2012.

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui la litispendenza sorga tra un giudizio contenzioso e un procedimento di natura stragiudiziale rispetto alla medesima fattispecie successoria. Poiché in alcuni Stati membri le questioni ereditarie possono essere esaminate da autorità non giurisdizionali, quali i notai, che non sono soggetti come tali alle norme di competenza del regolamento, potrebbe accadere che una transazione giudiziale amichevole e un procedimento giudiziario relativi alla stessa successione o due transazioni stragiudiziali amichevoli relative alla stessa successione siano avviati parallelamente in Stati membri diversi. In una tale evenienza non potrebbero venire in rilievo le norme sulla litispendenza del regolamento, le quali possono intervenire soltanto qualora per la stessa causa successoria siano aditi organi giurisdizionali diversi di Stati membri, nell'accezione definita dall'art. 3, par. 2, del regolamento stesso. Una tale evenienza potrebbe essere risolta allora attraverso il raggiungimento di un accordo tra le parti interessate, una volta che queste siano venute a conoscenza dei procedimenti paralleli. Laddove però il tasso di litigiosità tra le parti sia particolarmente elevato, non pare esservi altra via che affidare la competenza a conoscere di quella controversia all'organo giurisdizionale dello Stato membro competente, stabilito sulla base di uno dei titoli di giurisdizione uniformi.

Nel regolamento (UE) n. 650/2012 manca altresì una disciplina dei rapporti tra le autorità nazionali di Stati membri e le autorità nazionali di Stati terzi (nonché della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda). In questa materia il rischio dell'instaurazione di giudizi paralleli fuori dal territorio dell'Unione è elevato soprattutto rispetto alle situazioni aventi un collegamento con Stati terzi che risultino rilevanti ai fini del foro sussidiario o del foro di necessità del regolamento, specialmente laddove

<sup>72</sup> Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti (art. 18, par. 2).

<sup>73</sup> Rispetto al requisito dell'identità oggettiva tra le due cause prescritto dall'art. 27 del regolamento 44/2001, la Corte di giustizia ha accolto una nozione «sostanziale» e non «formale»: v. sentenza 8 dicembre 1987, causa C-144/86, *Gubish, Raccolta*, p. 4861 ss., par. 17 e 19. Parimenti, la Corte ha enunciato un'interpretazione flessibile anche rispetto al requisito dell'identità soggettiva nella sentenza 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry, Raccolta*, p. I-5439, par. 31 ss., ove essa ha precisato che l'identità delle parti deve essere intesa indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall'una e dall'altra nei due procedimenti, in quanto l'attore nel primo procedimento può essere il convenuto nel secondo. Essa ha altresì stabilito che, qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato membro, l'identità soggettiva richiesta dall'art. 27 del regolamento 44/2001 impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza; ciò che non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti.

negli Stati terzi siano situati beni del defunto. Una tale lacuna corrisponde al tenore dell'art. 27 del regolamento 44/2001 che si limita a disciplinare il coordinamento tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri e non tiene conto delle proposte di modifica suggerite nel corso del processo di revisione del regolamento «Bruxelles I». Il nuovo art. 33 del regolamento (UE) n. 1215/2012, che sostituirà il regolamento 44/2001 a partire dal 10 gennaio 2015, consente, invece, all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di sospendere, su istanza di parte o d'ufficio, se previsto dalla legge nazionale processuale, il procedimento qualora si preveda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro e l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia<sup>74</sup>. La sopraggiunta modifica nel testo costituente il modello di riferimento per la disciplina della litispendenza in ambito successorio potrebbe forse comportare un adeguamento in futuro dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 650/2012, che sarà tanto più necessario man mano che, a partire dal 17 agosto 2015, riceveranno applicazione le norme regolamentari.

## VI. Considerazioni conclusive

26. L'armonizzazione delle norme sulla competenza giurisdizionale nella materia successoria operata dal regolamento (UE) n. 650/2012 consente di superare gli inconvenienti generati dalla combinazione delle normative nazionali competenti degli Stati membri e razionalizza le modalità di delimitazione della competenza giurisdizionale delle successioni internazionali in ambito europeo. Tale sviluppo si combina con la parallela unificazione delle norme volte all'individuazione della *lex successionis*.

Il nuovo quadro normativo uniforme non sembra, tuttavia, in grado di raggiungere pienamente l'obiettivo della certezza del diritto e della semplificazione. Ciò deriva sia dal fatto che non tutti gli Stati membri risultano vincolati dal regolamento, essendo rimasti esclusi dal campo di applicazione dello stesso Danimarca, Regno Unito e Irlanda, sia dalla complessità del tessuto giuridico proposto, ove accanto al foro generale dell'ultima residenza abituale del defunto, figurano diversi fori derogatori. La flessibilità di contenuto della residenza abituale del defunto può contribuire inoltre, in certi casi, all'erosione della prevedibilità delle soluzioni. La logica della prossimità insita nel meccanismo del trasferimento della competenza giurisdizionale agli organi dello Stato membro della legge scelta e la valorizzazione della volontà privata sul piano della competenza giurisdizionale rompono poi l'unità della disciplina della giurisdizione internazionale fondata sul titolo generale dell'art. 4. La scelta del foro competente risulta, inoltre, asimmetrica con riguardo alle norme regolamentari sulla legge applicabile, atteso che la proroga della giurisdizione, prevista per le parti interessate dal giudizio successorio, non contempla la possibilità di una scelta del foro unilaterale in favore del testatore, creando così un'ingiustificata discrasia tra la scelta di legge offerta dall'art. 22 del regolamento e la determinazione del giudice competente.

La presenza di fori operanti in relazione a fattispecie connesse in certo modo con Stati terzi (foro sussidiario e foro di necessità) apre, infine, ad un'applicazione extraterritoriale del regolamento con contestuale compressione dello spazio di operatività delle norme comuni nazionali. Proprio su tali fori si addensano le perplessità maggiori, rispetto alle quali potranno soltanto auspicarsi la prudenza e la correttezza applicativa degli operatori giuridici.

La potenziale insorgenza di giudizi paralleli tra autorità giurisdizionali diverse richiederà inoltre l'applicazione di norme in grado di favorire il coordinamento processuale. Nella materia successoria una

<sup>74</sup> L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento in certe ipotesi, ossia se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto; l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia. (art. 33, par. 2). L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l'estinzione del processo se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro (art. 33, par. 3). Il nuovo regolamento «Bruxelles I-bis» ha introdotto una nuova disciplina in materia di connessione e rapporti con Stati terzi nel suo art. 34. Sul punto si veda F. MARONGIU BONAIUTI, «La disciplina della litispendenza nei rapporti tra giudici di paesi membri e giudici di paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001», in *Riv.dir.int.*, 2011, p. 496 ss.

tale evenienza è complicata dalla possibilità che organi nazionali di natura non giurisdizionale intervengano per la definizione della fattispecie successoria e dalla possibile instaurazione di giudizi paralleli dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati terzi. In ogni caso, soltanto la concreta applicazione delle disposizioni regolamentari, a partire dal prossimo 17 agosto 2015, potrà fornire indicazioni certe sull'efficienza delle nuove norme uniformi, evidenziando eventuali aporie e criticità della disciplina europea.